

LAVORO

Agevolazioni. Una circolare Inps e un interpello del ministero divergono sulle modalità di calcolo dell'incremento occupazionale

Bonus con doppia interpretazione

I datori di lavoro potrebbero essere chiamati alla restituzione dell'incentivo

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Il ministero del Lavoro, nella risposta a un **interpello** numero 34/2014 (si veda il Sole 24 Ore di ieri), con riferimento all'**incremento occupazionale** che, unitamente ad altre condizioni, fa sorgere il diritto a usufruire di riduzioni contributive ha sostenuto una tesi che diverge da quella contenuta nella circolare Inps 131/2014.

L'interpello afferma che «l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione... qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontrino un incremento occupazionale netto in termini di Ula, l'incentivo va riconosciuto per l'intero periodo previsto e le

quote mensili eventualmente già godute si consolidano».

L'Inps, nella circolare 131/2014 ha sostenuto che «l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa (ovvero nell'anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall'originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo. Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento».

Prendendo spunto da questa discrasia, sembra possibile rappresentare che, frequentemente, le risposte a interpello toccano aspetti

in cui è già presente una regolamentazione di prassi. Giova ricordare che il diritto del contribuente ad avvalersi dell'interpello, anche in materia di lavoro, nasce nel 2004 ed è stato introdotto dal decreto legislativo 124/2004. Si tratta, in sintesi, della possibilità - riconosciuta ad alcuni organismi (consigli nazionali degli ordini professionali, organizzazioni sindacali eccetera) - di inoltrare alla Direzione generale per l'attività ispettiva domande di carattere generale sull'applicazione della normativa di competenza del ministero del Lavoro.

Può accadere, dunque, che in alcune occasioni la risposta a un interpello fornita dal ministero non sia perfettamente in linea con quella indicata in una circolare esplicativa emanata dall'ente che deve gestire la fattispecie. Va però osservato che, da diversi anni a questa parte, le circolari degli enti previdenziali sono, in ge-

nera, condivise dal ministero del Lavoro. Tuttavia, può avvenire che una risposta a interpello - fornita per il medesimo aspetto - vada in direzione diversa.

È innegabile che gli operatori del sistema non traggono vantaggi da queste situazioni, anzi, a volte, ne rimangono interdetti e sono costretti a cercare una via di fuga che non sempre è facilmente identificabile.

Infatti ci chiediamo cosa potrebbe accadere se un datore di lavoro dovesse fruire delle agevolazioni in base alle indicazioni ministeriali che, come anticipato, non sembrano in linea con quelle dell'istituto di previdenza. Ovviamente non va sottovalutato quanto previsto dalla normativa di riferimento, vale a dire che l'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti (interpelli), esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.



QUOTIDIANO DEL LAVORO
Ricalcolate le sanzioni per lavoro sommerso

Sul quotidiano digitale di oggi due approfondimenti esclusivi sono dedicati al ricalcolo delle sanzioni da parte dell'Inail e alle prime indicazioni per l'autoliquidazione 2015

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Ciò scongiura l'aggravio di sanzioni, ma se si tratta di sgravi beneficiari potrebbero essere chiamati alla restituzione e nell'ipotesi in cui ciò non avvenisse, è molto probabile che ne derivi un pregiudizio al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), con le inevitabili conseguenze. A beneficio di tutti i soggetti coinvolti è auspicabile che non si generi ulteriore ed evitabile contenzioso che alteri l'equilibrio del sistema.

In tal senso, sarebbe preferibile una maggiore sinergia tra i soggetti chiamati in causa e, nell'ipotesi di interpello, anche una più approfondita analisi valutativa della proponibilità del quesito. L'interpello è uno strumento rilevante finalizzato a garantire certezze e in tale direzione si muovono i principi ispiratori declinati dall'articolo 9, del Dlg 124/2004 da cui non ci si dovrebbe discostare.

Previdenza. Nodo rendimenti alla Bicamerale

Casse private, il Cup boccia l'imposta al 26%

Mauro Pizzini

Semaforo rosso del Cup all'innalzamento al 26% dei rendimenti delle Casse di previdenza private previsto nel testo attuale della legge di Stabilità, ancorché in presenza di un credito d'imposta per investimenti infrastrutturali da individuare con un successivo decreto ministeriale. La contrarietà è stata espressa dai vertici del Comitato unitario delle professioni in un'audizione tenuta ieri presso la commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori forme di previdenza obbligatorie.

«L'utilizzo del risparmio previdenziale da parte delle Casse di previdenza, rivolto allo sviluppo e al sostegno dei propri iscritti oltre che all'economia reale - ha evidenziato la presidente del Cup, Marina Calderone - potrebbe trovare ulteriore impulso ove fossero adottate misure agevolative nella tassazione del risparmio previdenziale, rispetto alla tassazione prevista per risparmi di altro genere».

Nell'audizione i professionisti hanno ripercorso le tappe della crescita della pressione fiscale sul settore. «Ad opera del D138/2011 ha ricordato Calderone - la tassazione dei redditi di natura finanziaria delle Casse è passata dal 12,5 al 20% per poi essere ulteriormente elevata, seppur provvisoriamente, al 26% dal D166/2014. In quest'ultima circostanza - ha proseguito - l'impegno del legislatore è stato quello di prevedere un'armonizzazione, dal 2015, della disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria con quella delle forme pensionistiche complementari (oggi all'11,5% ma in fase di innalzamento al 20%, ndr)». Il Comitato unitario ha auspicato che nella legge di stabilità

non siano contenute norme che stabilizzino tale regime al 26%, in controtendenza con i più diffusi modelli di tassazione che esentano la fase di accantonamento dei contributi e tassano solo quella di percezione del reddito da pensione». L'armonizzazione restaprioritaria anche rispetto all'ipotesi - fattain questi giorni - di prevedere un credito d'imposta in grado di annullare gli effetti dell'aumento della tassazione per investimenti infrastrutturali: «appare inopportuno» - si legge nel documento presentato in Commissione dal Cup - «procedere a una canalizzazione per legge di tali patrimoni (superiori nel complesso a 60 mi-

TASSE ESCESSIVE

Per il presidente Calderone «l'utilizzo del risparmio previdenziale potrebbe trovare maggiore impulso con misure agevolative»

liardi, ndr) verso settori e aree d'investimento del sistema economico nazionale, «almeno finché resteranno irrisolti taluni nodi centrali per l'attività delle Casse di previdenza». Solo nell'ambito di un quadro di riferimento per il settore che preveda la definitiva declaratoria della natura privatistica delle Casse e un regime di tassazione corrispondente alla finalità pubblica dell'attività svolta, secondo il Cup, «potrebbe essere contenuto un atto d'indirizzo normativo affinché l'insieme delle forme pensionistiche concorrenti e proprie risorse verso la direzione dello sviluppo del Paese, con un ritorno diretto per i liberi professionisti».

Tuttolavoro 2014. Con il varo della legge delega sembrano ridursi i margini di confronto fra imprese e sindacati

Accordi aziendali in cerca di identità



Luca Failla

Quale sarà il futuro delle relazioni industriali in azienda dopo il Jobs Act?

A prima vista sembrerebbe che non vi sia alcuna relazione tra il pacchetto di norme attese dal Jobs Act, non prevedendo la legge delega appena approvata particolari deleghe alla contrattazione col-

lettiva se non in tema di mansioni, peraltro in linea con quanto prevede già la legge 223/91.

Ma a ben vedere, dopo una prima e superficiale risposta, gli spunti di novità e di rottura con il passato sono molti e da non sottovalutare.

Si può anzi dire che il Jobs Act con la sua carica di novità appaia come la conferma del fallimento delle prassi negoziali a livello aziendale. E non è una conclusione felice. Se, infatti, il legislatore interviene oggi autonomamente con regolamentazioni in deroga

ad alcuni fra i più significativi e blasonati istituti del diritto del lavoro lo fa dopo avere riscontrato l'incapacità (o la non volontà) che è la stessa cosa in termini di relazioni sindacali) degli attori sociali a livello aziendale di anticipare soluzioni nuove anche in via sperimentale con gli strumenti contrattuali ormai da tempo disponibili.

Perché una tale conclusione? È sufficiente esaminare i temi e le materie contemplate della delega (mansioni in pejus, controlli a distanza ex articolo 4) e l'incisivo (economico) per riconosce-

chiaramente materie e istituti che ben potevano essere oggetto di regolamentazione in deroga mediante accordi aziendali o territoriali - a mente dell'Accordo interconfederale del giugno 2011 e della legge 148/11 con gli accordi di prossimità - anticipando anche solo in parte soluzioni normative che da gennaio saranno definitive e generalizzate per tutti.

Analogamente, per il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti con indennizzo economico in luogo dell' reintegro, soluzioni simili a quelle ipotizzate dal

Jobs Act potevano trovarsi, anche solo in via sperimentale, facendo leva sulla facoltà derogatoria prevista dagli accordi di prossimità.

Perché tutto ciò non è stato fatto è inutile discuterne adesso. Oggi, però, siamo davanti a un bivio: gli strumenti avanzati che il Jobs Act metterà nelle mani delle imprese apriranno nuovi scenari anche sul piano delle relazioni industriali in azienda, alternativamente riducendo gli spazi di utilità del confronto negoziale fra le parti sociali ovvero, ed è questa la soluzione auspicabile, rilanciando le prassi negoziali aziendali con una energia nuova e con spazi di manovra e innovazione avanzati rispetto sia al Ccnl, sia alla stessa legge come oggi la conosciamo.

Molto dipenderà dall'atteggiamento del sindacato: se coglierà questa occasione, disponibile a sperimentare concretamente con le aziende, anticipando a livello locale soluzioni innovative rispetto a un diritto del lavoro ormai non più al passo con i tempi (e ciò magari addirittura anticipando l'utile testo semplificato del lavoro lodevolmente ipotizzato da Pietro Ichino e Michele Tiraboschi).

Sarà poi anche responsabilità delle aziende investire sugli interlocutori sindacali che coglieranno questa sfida, così rafforzando la fiducia indispensabile per la tenuta delle relazioni sindacali, nell'interesse comune dell'occupazione e dello sviluppo.

Cassazione. In caso di cessione di ramo d'azienda

Il licenziato passa alla nuova società

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Un licenziamento illegittimo intimato prima del trasferimento del ramo d'azienda costituisce una misura non definitiva sul piano giuridico. A fronte di una sentenza di annullamento del licenziamento, il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, per effetto dell'articolo 2112 del codice civile, alle dipendenze dell'impresa cessionaria.

È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con sentenza 26401/2014 in una controversia promossa da un impiegato di banca che, dopo essere stato licenziato per pre-

La Cassazione ribalta la pronuncia del giudice di merito e osserva che il licenziamento irrogato per ragioni disciplinari a un dipendente, il quale abbia successivamente impugnato il provvedimento espulsivo e promosso una controversia in sede giudiziale, costituisce una misura che non esprime effetti definitivi sul piano giuridico, ed è destinata a essere travolta in presenza di una pronuncia giudiziaria di annullamento dalla quale derivi il ripristino del rapporto di lavoro.

Per tale ragione, poiché i rapporti di lavoro non si interrompono in via di mero fatto, ma è richiesto che si producano circostanze giuridiche rilevanti e idonee, non è condivisibile ad avviso della Suprema Corte l'assunto che esclude l'applicazione del regime di solidarietà passiva previsto dall'articolo 2112 del codice civile.

La Corte di cassazione aderisce al principio espresso da un precedente orientamento secondo cui il trasferimento d'azienda, a prescindere dal mezzo tecnico/giuridico attraverso il quale è stato realizzato, determina la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario con lo stesso contenuto che aveva in precedenza, senza che in contrario avviso possano essere negati al lavoratore i diritti eventualmente riconosciuti per effetto di una pronuncia giudiziale intervenuta in un momento successivo al trasferimento stesso.

La Corte riconosce e prende atto che la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti maturati dal lavoratore al momento del trasferimento del ramo d'azienda presuppone la vigenza del rapporto di lavoro, ma aggiunge che l'irrogazione da parte del cedente di un licenziamento annullabile costituisce effetto estintivo del tutto precario, destinato come tale ad essere rimosso a seguito della sentenza che annulla il provvedimento espulsivo.

LA MOTIVAZIONE

Se il provvedimento viene giudicato illegittimo si applica la solidarietà passiva prevista dal Codice civile

sunte irregolarità ed essere stato, quindi, assolto con la formula "per non aver commesso il fatto", nell'ambito del procedimento penale aveva impugnato giudizialmente il licenziamento nei confronti dell'istituto di credito che, in un momento successivo al licenziamento, aveva acquisito il ramo d'azienda presso il quale egli prestava servizio.

La Corte d'appello di Catanzaro aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore per carenza di legittimazione passiva dell'impresa cessionaria, sul presupposto che, essendo il licenziamento intervenuto in un momento precedente al conferimento del ramo d'azienda, non poteva trovare applicazione la disciplina codicistica sulla solidarietà passiva del soggetto cedente e del soggetto cessionario per i crediti del lavoratore, la quale presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro che, quando si è realizzato il trasferimento, non esisteva più.

INAIL SOSTIENE LE IMPRESE CHE INVESTONO NELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Finanziamenti per la sicurezza
Inail finanzia le imprese che realizzano progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale finalizzati a migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo a fondo perduto per un massimo di 130.000 euro è ammissibile per un importo del 65 % della spesa. Trovi il nuovo bando per un importo complessivo di 267 milioni di euro sul Portale inail.it. Puoi inserire il tuo progetto dal 3 marzo al 7 maggio 2015, per poter partecipare alla fase successiva dell'invio telematico della domanda.

Sconto sul premio per prevenzione
Le aziende con dipendenti, attive da almeno due anni, possono presentare domanda entro il 2 marzo 2015 per ottenere una riduzione del premio assicurativo. È necessario aver realizzato, nell'anno precedente alla richiesta, interventi di prevenzione per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia. Le aziende devono essere in regola con le norme in materia di prevenzione e di igiene del lavoro e con gli obblighi contributivi e assicurativi.

Chiama il numero gratuito 803.164 da fisso o lo 06.164.164 a pagamento da mobile

Cassa commercialisti. Corte dei conti su 2011 e 2012

Stabilità garantita Assegni da tutelare

Federica Micardi

La Corte dei conti riconosce alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti la sostenibilità, ma pone l'accento sulla necessità di garantire nel futuro pensioni adeguate. È questa, in sintesi, la conclusione dei "controllori" - determina 109/2014 - sui bilanci 2011 e 2012 che riconoscono all'ente di aver già messo in campo alcune misure - come l'aumento sine die del contributo integrativo e l'aumento del contributo soggettivo - per arginare questo problema.

La Corte evidenzia che nei due esercizi analizzati i risultati economici dell'attività della Cassa sono sempre di segno positivo, anche se presentano un trend molto differenziato: nel 2011 un avanzo di 357 milioni e nel 2012 pari a 554 milioni di cui 220 milioni riferibili per lo più alla gestione mobiliare. A questo proposito, la Corte avverte l'esigenza di invitare la Cassa a perseguire «una politica finanziaria ispirata a criteri di prudenza, astenendosi dal solo intento speculativo». Il richiamo alla prudenza per Renzo Guffanti, presidente della Cnpad, non è una novità, perché sempre gli organi di controllo ricordano la necessità di contenere il

rischio. Guffanti si dice soddisfatto della relazione, e sottolinea come a fronte di uscite per pensioni pari a 240 milioni di euro l'anno la Cassa ha riservato 5 miliardi. «La stessa Corte rileva come il rapporto tra riserve e uscite (cioè l'indice di copertura) era del 20,9 nel 2011, e sale al 22,5 nel 2012; andamento che si conferma in crescita anche nel 2013 con l'indice che si attesta al 23,5».

La Corte dei conti sottolinea, tra i "considerati" (pagina 2), come nel 2012 ci sia stata una "lievitazione" degli oneri diversi relativi alla gestione dei titoli. «Un aumento - spiega Guffanti - dovuto alla pressione fiscale sulle rendite finanziarie, passata dal 12,5% al 20% in un anno in cui gli investimenti mobiliari hanno avuto alti rendimenti». Il documento si conclude evidenziando come la piena stabilità è garantita per 30 anni, ma sul lungo periodo c'è un netto peggioramento. «È il momento in cui i nati nel baby boom andranno in pensione - spiega Guffanti - e i pensionati passeranno dagli attuali 6 mila a quasi 26 mila. Un aumento notevole, a cui però ci stiamo preparando già ora: tra 15 anni avremo scorte a riserva per 20 miliardi».

I numeri della Cassa

- 01 | ISCRITTI E PENSIONATI**
Nel 2011 gli iscritti sono 56.611 e i pensionati 5.971; nel 2012 gli iscritti salgono a 58.563 e i pensionati a 3.123. Il rapporto resta stabile: 10,3 attivi ogni pensionato.
- 02 | ENTRATE E USCITE**
Nel 2011 le entrate contributive sono pari a 596,19 milioni e le uscite a 202,1; nel 2012 le entrate salgono a 634,1 milioni e le uscite a 213,2 milioni. Il rapporto tra contributi e pensione è pari a 3.
- 03 | IMMOBILI**
Nel 2011 il valore contabile lordo degli immobili è pari a 318,3 milioni e netto scende a 257 milioni; nel 2012 il primo sale a 334,6 milioni e il secondo a 269,2 milioni
- 04 | STRUMENTI FINANZIARI**
Gli strumenti finanziari in portafoglio al 31 dicembre 2012 a valore di mercato ammontano a 3,3 miliardi di cui:
• Etr 78,65 milioni
• Oicr 1.577,6 milioni
• Obbligazioni 996,2 milioni
Con la gestione patrimoniale di 933 milioni il totale arriva a 4.227,3 milioni. Il rendimento nel 2012 è stato del 12,47% l'anno precedente era stato del -5,6%